

Roma, 27 luglio 2015

Inpgi, varata dal CdA la manovra per mettere in sicurezza i conti dell'Istituto, che dovrà essere approvata dai Ministeri Vigilanti

Adottata anche la delibera di recepimento della legge di stabilità che prevede la concessione di sgravi contributivi per l'assunzione di giornalisti a tempo indeterminato

Il Consiglio di amministrazione dell'Inpgi, nella sua odierna seduta, ha approvato la delibera contenente gli interventi di riforma necessari ad assicurare la sostenibilità della Gestione Previdenziale dell'Ente.

Il progressivo aggravarsi dello stato di crisi del settore dell'editoria con la conseguente perdita dei rapporti di lavoro e il sempre più massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali ha, infatti, fatto registrare una grave sofferenza della gestione previdenziale.

Tale crisi ha comportato da un lato, una rilevante perdita dei rapporti di lavoro pari a circa il 16% negli ultimi cinque anni - con un tasso di contrazione dei livelli occupazionali in ambito giornalistico maggiore di 6,4 volte a quello della generalità del sistema Paese - e dall'altro, un sempre più intenso ricorso agli ammortizzatori sociali (nel 2014 il numero dei giornalisti che hanno beneficiato del trattamento di disoccupazione sono stati 2.013, della CIGS 772 e dei contratti di solidarietà 2.858).

La stessa Corte dei Conti, d'altronde, nella relazione n. 70/2015 relativa al bilancio consuntivo 2014, ha posto in risalto il carattere straordinario ed eccezionalmente repentino della situazione congiunturale determinata dal perdurare della situazione di crisi economica, che ha comportato pesanti riflessi - che sembrerebbero aggravarsi anziché scemare - sulla situazione occupazionale che investe il settore dell'editoria, incidendo sulle dinamiche del rapporto tra contributi e prestazioni e sugli equilibri della gestione, sottolineando in proposito che *"l'andamento della gestione previdenziale non mostrava nel medio-lungo periodo, giusto quanto esposto nel bilancio attuariale acquisito dall'Istituto nel 2012, profili di criticità, considerato anche che - come del resto posto in evidenza nella stessa nota integrativa al bilancio 2014 - le proiezioni statistiche a base 2010 non potevano considerare la gravità della crisi che ha investito il settore dell'editoria negli anni successivi"* ed esprimendo preoccupazioni legate, altresì, all'andamento demografico della platea degli iscritti.

L'Istituto ha, pertanto, dato mandato al Prof. Marco Micocci di redigere un Bilancio Tecnico Attuariale, con base al 31 dicembre 2014, dal quale è emersa, in particolare, la necessità e l'urgenza di ripristinare le condizioni di equilibrio e di sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo.

In tal senso si è pertanto reso necessario adottare interventi volti ad assicurare la sostenibilità della gestione previdenziale che incidano sia sulle entrate contributive che sulle uscite per prestazioni

prevedendo, in particolare, l'istituzione di un contributo straordinario – nel rispetto dei principi di equità intergenerazionale, di ragionevolezza e di temporaneità – da applicare a tutte le pensioni per fasce di importo e percentuali crescenti della durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della presente delibera.

A tal scopo, con nota del 18 giugno 2015 - così come previsto dall'art. 3, comma 2 lett. b) del D.lgs n. 509/94 - è stato quindi trasmesso alla FIEG e alla FNSI, per le determinazioni di loro competenza, il documento contenente gli interventi per il contenimento della spesa previdenziale Inpgi.

La FNSI ha espresso il proprio parere favorevole in data 17 luglio 2015, mentre la FIEG, in data 24 luglio 2015, ha fatto pervenire una nota con la quale, pur apprezzando nel merito il complesso degli interventi proposti, ha espresso alcune riserve.

Di seguito si riporta la sintesi degli interventi che incidono sia sulle entrate contributive che sulle uscite per prestazioni.

INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE CONTRIBUTIVE

1) Aliquote Contributive

In tema di aliquote contributive vengono adottate le seguenti misure:

- A) Aliquota IVS – incremento dello 0,50% a carico del giornalista a far data dal 1° gennaio 2016;
- B) Aliquota IVS – incremento dello 0,53% a carico dell'Azienda a far data dal 1° gennaio 2016, che – unitamente all'innalzamento in misura pari all'1% della medesima aliquota, sempre con decorrenza 1° gennaio 2016, così come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 15 luglio 2011 – determina un progressivo allineamento con l'analoga aliquota complessiva IVS (a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori) in vigore presso l'INPS, pari al 33,00%;
- C) a decorrere dal 1° gennaio 2017, di rendere strutturale l'aliquota dell'1% a carico dei datori di lavoro - destinata al sostegno della CIGS - istituita con delibera INPGI n. 82 del 25/06/2009, approvata con D.M. 5 agosto 2009 e successivamente modificata con delibera INPGI n. 41 del 30 luglio 2014, approvata Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 16 ottobre 2014, e la cui attuale scadenza è fissata alla data del 31 dicembre 2016.

2) Recepimento delle disposizioni di cui all'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 convertito in Legge n. 638/1983, e successive modificazioni;

Tali disposizioni prevedono un minimo retributivo settimanale per l'accredito della anzianità contributiva (40% del trattamento minimo INPS - equivalente a circa 800 Euro mensili). In caso di retribuzione inferiore a tale limite l'anzianità contributiva verrà riparametrata alla retribuzione per evitare la costituzione di posizioni assicurative fittizie.

3) Consentire il riscatto del praticantato anche per i giornalisti che abbiano svolto la pratica professionale presso le Scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine dei giornalisti.

INTERVENTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI

PRESTAZIONI FACOLTATIVE

A) Assegno di superinvalidità

L'assegno di superinvalidità viene concesso ai soli titolari di pensione diretta, che siano in possesso di almeno 20 anni di contribuzione Inpgi, escludendo i titolari di trattamenti ai superstiti e/o trattamenti non contributivi.

Il limite reddituale di accesso a tale tipologia di prestazione passa dagli attuali 70.600 Euro annui al minimo contrattuale del redattore ordinario (attualmente circa 38.000 Euro annui).

B) Abrogazione della prestazione una tantum ai superstiti

C) Ricovero case di riposo

Il contributo per il ricovero nelle case di riposo viene riconosciuto ai soli titolari di pensione diretta, che siano in possesso di almeno 20 anni di contribuzione Inpgi, escludendo i titolari di trattamenti ai superstiti e/o trattamenti non contributivi.

Il limite reddituale di accesso a tale tipologia di prestazione passa dagli attuali 70.600 Euro annui al minimo contrattuale del redattore ordinario (attualmente circa 38.000 Euro annui).

D) Abrogazione della Prestazione dell'indennità per inabilità temporanea

PRESTAZIONI OBBLIGATORIE

1) Modifica dei requisiti di accesso alla pensione della vecchiaia

Età:

Uomini: 66 anni dal 2016

Donne: con progressione ogni 18 mesi dell'età

Anno	Età
	Con almeno 20 anni di contribuzione
1/1/2016 al 30/6/2017	63
dal 1/7/2017 al 31/12/2018	64
dal 1/1/2019 al 30/6/2020	65
a regime dal 1/7/2020	66

2) Modifica dei requisiti di accesso alla pensione d'anzianità

- Almeno 62 anni di età

Progressione ogni 18 mesi dell'innalzamento contributivo

REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA'	
Anno	Anni di contribuzione con almeno 62 anni di età
1/1/2016 al 30/6/2017	36
dal 1/7/2017 al 31/12/2018	37
dal 1/1/2019 al 30/6/2020	38
dal 1/7/2020 al 31/12/2021	39
dal 1/1/2022	40

Per il periodo transitorio – fino al 31 dicembre 2021 – sarà possibile accedere alla pensione di anzianità con almeno 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica. Dal 1° gennaio 2022, a regime, sarà quindi necessario essere in possesso dei requisiti di 62 anni di età anagrafica e di 40 anni di anzianità contributiva.

3) Flessibilità nell'accesso alla pensione anticipata

Dal 1° luglio 2017 i giornalisti potranno accedere alla pensione anticipata con almeno 62 anni d'età e 36 anni di contribuzione con l'applicazione della percentuale d'abbattimento del 5 per cento per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti contributivi indicati nella tabella relativa alle pensioni d'anzianità ovvero, se più favorevoli, rispetto ai requisiti di età per la pensione di vecchiaia.

RIDUZIONE ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER LE CONTRIBUZIONI FUTURE

Quota E: 2,30% a scalare

Viene mantenuto il sistema retributivo con l'applicazione agli attuali scaglioni reddituali, per la quota di pensione maturata successivamente alla data di approvazione della riforma, delle seguenti aliquote:

QUOTA E) – Ipotesi al 2,30 per le Contribuzioni dall'1/1/2016				
Scaglioni della Retribuzione pensionabile				Aliquote di rendimento%
		fino a	44.456,00	2,30
da	44.456,01	a	59.126,48	1,73
da	59.126,49	a	73.796,96	1,44
da	73.796,97	a	84.466,40	1,15
		oltre	84.466,40	0,78

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

A) Potranno accedere alla **pensione di vecchiaia** con i requisiti ordinari (Uomini con 65 anni di età e donne con 62 anni di età) previsti dalla normativa previgente la data di approvazione del presente Regolamento ed alla **pensione di anzianità** con 62 anni di età e 35 anni di contribuzione, i giornalisti appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante:

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)
Giornalisti per i quali alla data di entrata in vigore della riforma risultino già perfezionati i requisiti di età e contributivi per il diritto autonomo alla pensione di vecchiaia o di anzianità	I requisiti d'età e contributivi sono quelli previsti per la pensione di vecchiaia ed anzianità ordinaria senza abbattimenti permanenti.
Giornalisti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione	- Autorizzazione antecedente alla data di approvazione del Regolamento; - Non rioccupati con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione al versamento volontario; - Decorrenza della pensione entro 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.
Giornalisti collocati in mobilità ex lege n. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi ex lege 416/81 e successive modificazioni e integrazioni.	- Accordi sindacali stipulati anteriormente alla data di approvazione del Regolamento; - Perfezionamento requisiti età e contributi entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o di cigs/solidarietà o comunque entro i 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.
Giornalisti disoccupati e/o inoccupati alla data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del CdA INPGI	- Non rioccupati con rapporti di lavoro subordinato; - Perfezionamento requisiti età e contributi entro il periodo di fruizione dell'indennità di disoccupazione o comunque entro i 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.
Giornalisti il cui rapporto di lavoro si risolva: -in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; -in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (FNSI o Associazioni stampa).	- Accordi stipulati anteriormente alla data di approvazione del Regolamento; - Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro; - Decorrenza della pensione entro 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.
Giornalisti che alla data di approvazione del Regolamento risultano essere in congedo per assistere familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151	- In congedo straordinario alla data di approvazione del Regolamento; - Perfezionamento dei requisiti e pensionamento entro il periodo del congedo e comunque non oltre i 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.

B) Potranno accedere alla **pensione di anzianità con i requisiti ridotti** (almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi) previsti dalla normativa previgente la data di approvazione del Regolamento, con l'applicazione degli abbattimenti percentuali permanenti legati al periodo di anticipazione, i giornalisti appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante:

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)
Giornalisti che, alla data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione, risultino cessati dal rapporto di lavoro	- Non risultino rioccupati con rapporto di lavoro subordinato dopo la data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione; - Perfezionino il diritto a pensione entro 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento;
Giornalisti il cui rapporto di lavoro si risolva: -in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; -in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (FNSI o Associazioni stampa).	- Accordi stipulati anteriormente alla data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione e trasmessi all'Inpgi entro e non oltre il 01/09/2015; - Decorrenza della pensione entro 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento;
Giornalisti collocati in mobilità ex lege n. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi ex lege 416/81 e successive modificazioni e integrazioni.	- Accordi sindacali stipulati anteriormente alla data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione e trasmessi all'Inpgi entro e non oltre il 01/09/2015; - Perfezionamento requisiti età e contributi entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o di cigs/solidarietà e comunque entro i 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.

C) Le giornaliste appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante potranno accedere alla **pensione di vecchiaia con i requisiti ridotti** (almeno 60 anni di età e 20 anni di contributi) previsti dalla normativa previgente la data di approvazione del Regolamento, con applicazione degli abbattimenti percentuali permanenti legati al periodo di anticipazione (non applicati nei casi di autorizzazione al versamento volontario entro il 30/06/2012):

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)
Giornaliste che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro siano state ammesse alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro la data di adozione della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.	- Non risultino rioccupate con rapporto di lavoro subordinato dopo l'ammissione al versamento volontario; - Perfezionino il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2021;

PENSIONI DI INVALIDITA'

Assorbimento dell'integrazione contributiva concessa al momento della liquidazione di un altro trattamento pensionistico.

Nei casi in cui la pensione di invalidità sia stata integrata ai 20 anni contributivi e, successivamente, il giornalista maturi il diritto a pensione presso altro Ente, l'integrazione contributiva concessa dall'istituto sarà ricalcolata, garantendo comunque che l'importo complessivo delle pensioni non sia inferiore alla precedente pensione Inpgi goduta fino a quel momento.

PENSIONI AI SUPERSTITI

Modifica delle percentuali di abbattimento per redditi

Viene prevista l'adozione delle stesse percentuali di abbattimento per i redditi personali del solo coniuge superstite in vigore presso l'AGO, come di seguito indicato

Percentuali di abbattimento redditi (coniuge unico superstite)		
Fasce di reddito personale		% Riduzione
	fino a 19.553,82	0
da 19.553,83	a 26.071,76	-25%
da 26.071,77	a 32.589,70	-40%
	oltre 32.589,71	-50%

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

Istituzione di un contributo di solidarietà da applicare a tutte le pensioni – per fasce di importo e percentuali crescenti.

- Viene introdotto un contributo di solidarietà – per 5 anni a partire dalla data di approvazione della delibera - a tutti i trattamenti di pensione di importo rientrante nelle fasce di cui alle lettere a, b, c, della sottostante tabella, con percentuali crescenti e garantendo, in ogni caso, l'erogazione del trattamento minimo Inps (oggi circa 6.000 euro lordi annui):

a. da 0 a 30.000,00	0,5%
b. da 30.001,00 a 60.000,00	1%
c. da 60.001,00 a 91.251,15	1,5%

- Viene prorogato, per lo stesso periodo e con i medesimi criteri indicati al precedente punto 1, il contributo di solidarietà già attualmente in vigore per effetto dell'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che si riassume nella seguente tabella:

da 91.251,16 a 130.358,80	6%
da 130.358,81 a 195.538,20	12%
oltre 195.538,20	18%

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

1) Disoccupazione per dipendenti di azienda in crisi, fallite, in liquidazione o che abbiano ceduto un ramo d'azienda

Fermo restando l'accredito della contribuzione figurativa relativa ai primi 12 mesi di trattamento di disoccupazione, viene prevista l'eliminazione della maggiore contribuzione figurativa in favore dei giornalisti che cessano il loro rapporto di lavoro da aziende in crisi per contenere la crescita del costo legato alla riserva matematica.

2) Riduzione progressiva della misura dell'indennità di disoccupazione:

Riduzione dell'indennità di disoccupazione a partire dal 7° mese fino ad un massimo del 50% con le seguenti modalità:

- Indennità intera al 100% per i primi 180 giorni (primi 6 mesi)
- Indennità ridotta del 5% mensile dal 181° giorno al 450° giorno (dal 7° mese al 15° mese);
- Indennità ridotta del 50% dal 451° giorno al 720° giorno (dal 16° mese al 24° mese).

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Approvata inoltre dal Consiglio di amministrazione la proposta, da sottoporre alla prossima riunione del Consiglio Generale, di una riduzione pari al 10% delle indennità di carica attualmente percepite dal Presidente, dai Vice Presidenti, dai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato amministratore della gestione previdenziale separata e del Collegio sindacale.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

“La riforma varata oggi - ha commentato il Presidente dell'Inpgi Andrea Camporese - appare inevitabile sul piano del rispetto delle norme di legge e della tutela stessa degli interessi degli iscritti. La drammatica crisi occupazionale del settore, che perdura da sette anni, ha subito una ulteriore fortissima accelerazione nell'ultimo triennio con un indice di perdita di posti di lavoro sei volte superiore a quello registrato nel Paese. I richiami dei Ministeri Vigilanti, della Corte dei Conti, del Collegio Sindacale, inevitabilmente hanno registrato un forte deterioramento della sostenibilità prospettica a causa di elementi totalmente esogeni alla gestione dell'Istituto.

A partire da questi elementi di quadro, che richiamano ad una forte responsabilità le Parti Sociali e l'Inpgi stesso, la riforma inviata ai Ministeri Vigilanti arriva al termine di una profonda analisi da parte del Cda. L'ampiezza del ventaglio degli interventi, la distribuzione dei sacrifici, la forte garanzia di transizione attraverso le clausole di salvaguardia, il mantenimento di un sensibile vantaggio rispetto alle norme in essere nel sistema pubblico, testimoniano di uno sforzo evidente di garantire sostenibilità e adeguatezza. Le analisi attuariali, redatte in forza di legge, in base ai parametri forniti dai Vigilanti, dal professor Marco Micocci, evidenziano come le misure adottate “colgono nell'obiettivo di ripristinare l'equilibrio tecnico attuariale e la sostenibilità dell'Istituto. Il patrimonio non si azzerà mai e le prestazioni promesse agli iscritti possono essere tutte onorate”.

Un neo assunto, a parità di contribuzione con il sistema generale, riceverà un assegno di pensione superiore del 28 per cento, nonostante l'intervento varato. Un disoccupato, nonostante la limatura dell'assegno che costituisce la misura di gran lunga meno severa dell'intero impianto riformatore, riceverà una integrazione al reddito doppia rispetto al sistema generale. Il contributo straordinario e temporaneo richiesto ai pensionati, circa 20 euro netti al mese per una pensione di 60 mila euro lordi di pensione, si colloca in un contesto generale di sacrificio a sostegno del destino complessivo della categoria.

Spiace la nota emessa da Fieg, nella quale pur apprezzando lo sforzo generale non si ritiene di esprimere un parere definitivo, in ogni caso è dovere dell'Istituto mantenere aperta la disponibilità al confronto in vista di ogni azione positiva a favore del sistema.

E' di notevole importanza anche la delibera assunta, sottoposta all'approvazione dei Ministeri Vigilanti, che mira a far accedere tutti i datori di lavoro agli sgravi contributivi concessi dallo Stato per le assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta di agevolazioni molto importanti, che arrivano fino a 8 mila euro annui per tre anni, che vanno nella tanto auspicata direzione della crescita della platea dei giornalisti attivi.

Sento di dover ringraziare i colleghi del Cda per l'impegno e la serietà profusi in molti mesi di analisi e simulazioni che hanno portato ad una sostanziale condivisione della riforma con la sola eccezione del contributo posto a carico dei pensionati che ha portato al dissenso di due consiglieri.

Ringrazio il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri che non solo ha votato a favore della riforma, ma ha anche sostenuto nel suo intervento che questo è solo il primo passaggio di un intervento riformatore complessivo del sistema. Su questo argomento il Consiglio di amministrazione ha approvato, all'unanimità, un ordine del giorno sulle opportune riforme legislative che l'Inpgi propone".

[*link al Regolamento delle prestazioni modificato come sopra*](#)

**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
DELL'INPGI CON LE MODIFICHE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 27 LUGLIO 2015 CHE SARANNO INVIATE AI
MINISTERI VIGILANTI PER LA RELATIVA APPROVAZIONE DI LEGGE**

CAPO PRIMO

DEGLI ISCRITTI

ARTICOLO 1

Requisiti per l'iscrizione

1. Ai fini dell'attuazione delle forme di previdenza e assistenza di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e dell'articolo 3 dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani "Giovanni Amendola" - nel seguito denominato Istituto - sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto medesimo i giornalisti professionisti ed i pubblicisti iscritti all'Albo negli appositi elenchi e i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della Legge 3 febbraio 1963, n. 69.

ARTICOLO 2

Perfezionamento dell'iscrizione

1) Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione, il giornalista è tenuto a presentare all'Istituto i seguenti documenti:

- a) dichiarazione rilasciata dal competente Ordine professionale dei giornalisti comprovante che il richiedente è iscritto nell'Elenco professionisti o nell'Elenco dei pubblicisti o nel Registro praticanti;
- b) dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'esistenza e la decorrenza del rapporto di lavoro di cui al precedente articolo 1;
- c) certificato di nascita;
- d) certificato di residenza;
- e) certificato di stato di famiglia.

2) La cancellazione dall'Ordine e la liquidazione dell'indennità di cui al successivo art. 5 costituiscono motivo di cancellazione dagli elenchi degli iscritti, fermi restando i diritti eventualmente acquisiti nei riguardi delle prestazioni previste dal presente Regolamento.

CAPO SECONDO

DELLE PRESTAZIONI

ARTICOLO 3

Prestazioni obbligatorie e facoltative

1) L'Istituto provvede alle seguenti prestazioni:

- a) trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti;
- b) trattamento economico in caso di tubercolosi;
- c) trattamento in caso di disoccupazione;
- d) assegni per il nucleo familiare;
- e) ogni altro trattamento previsto da provvedimenti di legge;
- f) trattamento in caso di infortunio;

2) L'Istituto, inoltre, può provvedere alle seguenti prestazioni:

- g) ricovero in case di riposo e assistenza degli anziani e degli invalidi attraverso strutture gestite direttamente o convenzionate;
- h) prestiti, sussidi, contributi per cure termali ed integrazioni delle prestazioni obbligatorie;
- i) borse di studio a figli e orfani di iscritti anche per corsi di formazione giornalistica;
- l) interventi volti a favorire l'accesso alla casa di abitazione, ivi compresa la concessione di mutui ipotecari;
- m) forme ulteriori di previdenza e assistenza individuate in apposito Regolamento;
- n) facilitazioni e contributi per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili destinati a sede delle Associazioni regionali di stampa federate nella F.N.S.I. e della stessa Federazione Nazionale della Stampa Italiana ove esistano convenzioni stipulate dall'Istituto per il funzionamento dei propri Uffici di Corrispondenza.

CAPO TERZO

DELLE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE

SEZIONE PRIMA

PENSIONE DI INVALIDITA', DI VECCHIAIA, DI ANZIANITA' E PENSIONE AI SUPERSTITI

ARTICOLO 4

Pensione di vecchiaia e di anzianità

1) Il diritto alla pensione di vecchiaia matura al compimento del **sessantaseiesimo** anno di età per gli uomini e per le donne, quando siano stati versati almeno 240 contributi mensili.

a) in via transitoria, a decorrere dal **1° gennaio 2016**, i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia per le donne sono quelli risultanti dalla tabella che segue:

REQUISITI PENSIONI DI VECCHIAIA PER LE DONNE	
ANNO	Età con almeno 20 anni di contribuzione
Dal 1° gennaio 2016	63

Dal 1° luglio 2017	64
Dal 1° gennaio 2019	65
Dal 1° luglio 2020	66

2) La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'iscritto avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dal momento della maturazione del diritto. **La pensione di anzianità è liquidata, su domanda dell'iscritto avente diritto, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda.**

3) L'iscritto, a domanda, è ammesso alla pensione di anzianità:

a) al compimento del 62° anno di età in presenza dei requisiti contributivi risultanti dalla tabella che segue:

REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA'	
ANNO	Anni di contribuzione
Dal 1° gennaio 2016	36
Dal 1° luglio 2017	37
Dal 1° gennaio 2019	38
Dal 1° luglio 2020	39
Dal 1° gennaio 2022	40

In via transitoria, fino al 31/12/2021, il giornalista è ammesso alla pensione di anzianità - a prescindere dall'età anagrafica - in presenza di un'anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni.

b) a decorrere dal 1° luglio 2017, i giornalisti con un'età pari ad almeno 62 anni possono accedere alla pensione di anzianità con una posizione assicurativa di almeno 36 anni di contribuzione. Al trattamento pensionistico si applicano le percentuali di abbattimento di cui al successivo art. 7 comma 5.

4) Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.

5) Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto utile il periodo di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria IVS o in forme sostitutive, esclusive o esonerative della stessa e nella Gestione Previdenziale Separata, costituita in favore dei giornalisti che svolgono attività autonoma di libera professione anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

6) Ai fini del diritto alla pensione di anzianità, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, sono considerati utili, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, i periodi di iscrizione e di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

7) in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, i giornalisti possono accedere alla pensione di vecchiaia o di anzianità con i requisiti in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento nei casi ed alle condizioni indicate nell'allegata tabella A).

ARTICOLO 5

Indennità "una tantum"

1) L'iscritto che non sia titolare di un rapporto di lavoro con obbligo di contribuzione all'Istituto, il quale, al compimento del **66° anno** di età, non abbia raggiunto il diritto alla pensione e non si avvalga della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, consegue, a domanda, sempreché non ricorra la possibilità di conseguire una pensione supplementare di cui al successivo art. 18, una indennità una tantum pari all'importo dei contributi effettivamente versati nell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti.

2) Qualora, posteriormente a tale liquidazione, abbia nuovamente luogo l'instaurazione di un rapporto di lavoro per il quale ricorra l'obbligo della contribuzione all'Istituto, all'interessato è riconosciuta la facoltà di restituire, entro sei mesi dal ripristino del rapporto, l'indennità conseguita maggiorata dell'interesse legale, al fine di ricostituire la posizione assicurativa già eliminata.

3) Se l'iscritto nonostante l'ulteriore versamento dei contributi, non consegue il diritto alla pensione, l'importo complessivo versato gli sarà corrisposto con l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.

ARTICOLO 6

Retribuzione pensionabile

1) La retribuzione pensionabile è costituita:

a) per le anzianità contributive acquisite alla data del 31 dicembre 1992, dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 60 mesi, ovvero se più favorevoli, dei 10 anni di calendario migliori. Le retribuzioni sono preventivamente rivalutate secondo il rapporto fra il numero indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica per l'anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il numero indice dell'anno in cui la retribuzione stessa si riferisce;

b) b) per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. Le retribuzioni sono preventivamente rivalutate con il sistema di cui al precedente primo comma, con l'aumento di un punto percentuale per ogni anno solare. Non sono prese in considerazione le retribuzioni

rivalutate inferiori del 10 per cento rispetto alla media. L'esclusione non può comunque risultare superiore al 35 per cento degli anni coperti da contribuzione;

c) per i giornalisti iscritti all'Inpgi successivamente alla data del 24/7/1998, la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione, come rivalutate ai sensi della lettera B);

d) per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2006 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione, come rivalutate ai sensi della lettera B).

e) per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2016 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione, rivalutate secondo il rapporto fra il numero indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica per l'anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il numero indice dell'anno in cui la retribuzione stessa si riferisce.

2) Relativamente a quanto previsto dai precedenti comma, si applicano, in via transitoria, le disposizioni emanate per il riordino del sistema previdenziale con riferimento agli Enti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, contenute nei Decreti Legislativi 30 dicembre 1992 n° 503 e 11 agosto 1993 n. 373.

ARTICOLO 7

Computo della pensione annua

1) La pensione annua è computata applicando separatamente alle retribuzioni pensionabili di cui al precedente articolo 6, per ogni anno intero di contribuzione, la percentuale del 2,66 per cento fino all'importo ricompreso entro la media retributiva della categoria dell'anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione. Per le contribuzioni acquisite **a decorrere dal 1° agosto 1998**, si applica alla retribuzione di cui al precedente art. 6, per ogni anno intero di contribuzione, la percentuale del 2.66 per cento fino all'importo relativo al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento maggiorato del 20 per cento. Le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi interi.

2) Per le quote di retribuzione eccedenti il limite delle suddette medie di riferimento, si applicano le seguenti percentuali:

- 2,00 per cento, fino al 33 per cento;

- 1,66 per cento, dal 33 per cento al 66 per cento;
- 1,33 per cento, dal 66 per cento al 90 per cento;
- 0,90 per cento, oltre il 90 per cento.

Per le contribuzioni acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applica alla retribuzione di cui al precedente art. 6, per ogni anno intero di contribuzione, la percentuale del 2,30 per cento fino all'importo relativo al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento maggiorato del 20 per cento. Le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi interi. Le quote di retribuzione eccedenti il limite della suddetta media di riferimento, si applicano le seguenti percentuali:

- 1,73 per cento, fino al 33 per cento;
- 1,44 per cento, dal 33 al 66 per cento;
- 1,15 per cento, dal 66 al 90 per cento;
- 0,78 per cento, oltre il 90 per cento.

3) Per le anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993 si applicano le norme di calcolo vigenti nella precedente normativa come stabilito dall'art. 13 del D.lgs n° 503/92.

4) La pensione annua derivante dalla somma delle quote di pensione di cui ai precedenti primo e secondo comma, non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile più elevata dell'iscritto né essere inferiore al trattamento minimo previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

5) Alle pensioni d'anzianità di cui al precedente art. 4, comma 3, **punto b)**, si applicano le seguenti percentuali d'abbattimento in rapporto agli anni ed ai mesi mancanti al raggiungimento dei requisiti indicati nella tabella **dello stesso art. 4, comma 3, lettera a)** ovvero, **se più favorevoli, rispetto al compimento del 66° anno di età.**

Anni Anticipo Pensione	Abbattimento % da applicare al computo delle pensioni	
	Anni interi	Frazioni mensili di anno
0	-	0,417
1	5,00	0,417
2	10,00	0,417
3	15,00	0,417
4	20,00	0

6) Alle pensioni di vecchiaia anticipata ex art. 37 legge 416/81 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le seguenti percentuali di abbattimento in rapporto agli anni mancanti al raggiungimento dell'età pensionabile di cui al precedente articolo 4, comma 1 per gli uomini e articolo 4, comma 1 lett. a) per le donne:

Anni mancanti al raggiungimento dell'età utile per la pensione di vecchiaia	Percentuale di abbattimento del calcolo pensionistico
7	29,17%
6	26,09%
5	22,73%
4	19,05%
3	15,00%
2	10,53%
1	5,56%

Nei casi di pensionamenti di vecchiaia anticipata di cui all'art. 37 della legge 416/81 e successive integrazioni e modificazioni, autorizzati per ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, con oneri a carico dello Stato o delle aziende editoriali, il differenziale tra il trattamento di pensione pieno erogato dall'Istituto e quello risultante dall'applicazione dei predetti abbattimenti grava sul Fondo alimentato dal contributo del 30% del costo complessivo di ogni prepensionamento posto a carico delle aziende.

7) Per le frazioni di anno la percentuale di abbattimento di cui alla precedente tabella è determinata aumentando la misura dell'anno immediatamente inferiore della differenza tra questa e la percentuale riferita all'anno superiore riportata ai mesi.

8) Gli importi di pensione, derivanti dagli abbattimenti indicati nella tabella di cui al comma 6, sono rideterminati al compimento degli anni del pensionato, in base agli anni ancora mancanti al compimento dell'età pensionabile di cui al precedente art. 4, comma 1 per gli uomini e articolo 4, comma 1 lett. a) per le donne. Al compimento della predetta età, la pensione è corrisposta nella misura prevista senza abbattimenti.

9) Agli iscritti che alla data del 24 luglio 1998 abbiano raggiunto i requisiti di età e contributivi per la liquidazione della pensione di anzianità non si applicano gli abbattimenti percentuali di cui ai commi precedenti.

10) Alle pensioni di vecchiaia anticipata ex art. 37 legge 416/81 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguenti a stati di crisi richiesti dalle aziende editoriali e riconosciuti da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale successivamente alla data del 1° gennaio 2006, si applica un abbattimento dello 0,5% per ogni anno di integrazione contributiva concessa. Il predetto abbattimento non trova applicazione allorché il beneficiario della prestazione abbia raggiunto i requisiti d'età e di contribuzione per la liquidazione della pensione d'anzianità. Nei casi di pensionamenti di

vecchiaia anticipata di cui all'art. 37 della legge 416/81 e successive integrazioni e modificazioni, autorizzati per ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, con oneri a carico dello Stato o delle aziende editoriali, il differenziale tra il trattamento di pensione pieno erogato dall'Istituto e quello risultante dall'applicazione del predetto abbattimento grava - sino al compimento dell'età utile prevista per la pensione di vecchiaia - sul Fondo alimentato dal contributo del 30% del costo complessivo di ogni prepensionamento posto a carico delle aziende.

11) La media retributiva della categoria è determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione in base ai dati risultanti dal bilancio consuntivo, dividendo l'ammontare delle retribuzioni annue accertate ai fini contributivi per il numero dei giornalisti contribuenti.

12) Le pensioni sono adeguate secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

13) Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di pagamento dell'importo annuo della pensione.

14) la decorrenza del 1 gennaio 2016 - prevista negli articoli 4, 6 e 7 - si intende automaticamente posticipata al 1° giorno del mese successivo alla data di approvazione del presente Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti, nel caso in cui la stessa intervenisse in data successiva al 31/12/2015.

ARTICOLO 8

Pensione di invalidità

1) L'iscritto ha diritto alla pensione di invalidità a qualsiasi età, quando:

- a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica;
- b) risultino versati in suo favore almeno 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
- c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale giornalistica, regolata da contratto nazionale di lavoro **o comunque a carattere subordinato**.

2) La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.

3) La pensione di invalidità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle lettere a) e c) del presente articolo.

4) Il pensionato per invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dall'Istituto allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità. L'onere di tale accertamento è a carico dell'Istituto.

5) La pensione di invalidità è calcolata con i criteri stabiliti dai precedenti articoli 6 e 7. Qualora l'assicurato non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora conseguito diritto a pensione presso altri Enti previdenziali, la misura di tale pensione non può essere

inferiore a quella derivante da 20 anni di contribuzione e, comunque, al trattamento minimo previsto dal precedente articolo 7.

6) Nei casi in cui l'invalidità derivi da causa di servizio si prescinde dal requisito contributivo di cui alla precedente lettera b). L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.

7) Al compimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia in presenza del requisito contributivo previsto per quest'ultima.

8) L'assicurato che abbia conseguito la pensione di invalidità con il beneficio dell'integrazione contributiva di cui al comma 5 e che successivamente maturi il diritto ad altro trattamento previdenziale obbligatorio, perde il diritto all'integrazione, con conseguente riliquidazione della pensione sulla base dei soli contributi effettivamente versati. La pensione così rideterminata, sommata all'altra, non potrà essere comunque inferiore a quella goduta in precedenza.

ARTICOLO 9

Pensione ai superstiti

1) Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione di cui alla lettera b) del precedente articolo 8, ovvero quando il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per causa di guerra o di servizio, spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico. Il carico è determinato ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.

2) Nel caso in cui i figli seguano corsi di studi universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata legale del corso seguito e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

ARTICOLO 10

Liquidazione della pensione ai superstiti e pensione indiretta

1) La pensione in favore dei superstiti, di cui al primo comma del precedente articolo 9, è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:

- a) 75 per cento per un superstite;
- b) 90 per cento per due superstiti;
- c) 100 per cento per tre o più superstiti.

2) Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.

3) Nel caso in cui il nucleo superstite sia composto dal solo coniuge la percentuale del trattamento è attribuita tenendo conto dell'importo della pensione origine secondo i parametri riportati nella sottostante tabella:

Scaglioni di importo della pensione origine	%
fino a 30.988 euro	75%
da importi superiori a 30.988 euro fino a 36.152 euro	70 %
da importi superiori a 36.152 euro fino a 41.317 euro	65 %
oltre 41.317 euro	60 %

4) Il limite dei 30.988 euro e quello dei successivi scaglioni – **referito all'anno 1998** - è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.

5) Nel caso in cui il nucleo superstite sia composto dal solo coniuge la pensione attribuita è ridotta in ragione dei redditi personali assoggettabili ad IRPEF del beneficiario secondo i parametri di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

I suddetti redditi personali dovranno essere dichiarati entro i termini previsti per la dichiarazione ai fini IRPEF e la relativa riduzione del trattamento decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella valutazione dei redditi personali non si tiene conto dei redditi derivanti dalla casa di abitazione, dal trattamento di fine rapporto e assimilati o anticipazioni dello stesso, da altri trattamenti di natura risarcitoria e da arretrati soggetti a tassazione separata. La mancata presentazione della dichiarazione reddituale entro i termini di cui sopra, comporta l'applicazione dell'aliquota massima della riduzione del trattamento. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca.

6) Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di approvazione del presente regolamento, con riassorbimento dei maggiori importi attribuiti, sui futuri miglioramenti, nel caso in cui il coniuge superstite goda di altri redditi, oltre a quelli derivanti dalla pensione di reversibilità.

7) Se alla pensione concorrono più superstiti, l'aliquota spettante al nucleo familiare è suddivisa fra gli stessi in parti uguali.

8) In caso di decesso dell'iscritto non titolare di pensione, la misura del trattamento da attribuire ai superstiti non può essere inferiore a quella derivante da 15 anni di contribuzione e, comunque, al trattamento minimo previsto dal precedente articolo 7, sempreché l'iscritto non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora raggiunto il diritto alla pensione presso altro Ente previdenziale.

ARTICOLO 11

Cessazione dal diritto alla pensione indiretta o di reversibilità

1) Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

- a) per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;
- b) per i figli, al compimento del 18° anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;
- c) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità;
- d) per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.

2) Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del 18° anno di età, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto ed il compimento della predetta età.

3) Il limite di 18 anni di età è elevato a 21 qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università, purché i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito.

ARTICOLO 12

Indennità una tantum in favore dei superstiti

1) Nel caso di morte dell'iscritto prima che abbia raggiunto le condizioni di contribuzione previste per il diritto alla pensione di invalidità, spetta ai superstiti di cui al precedente articolo 9, l'indennità una tantum prevista al precedente articolo 5.

2) Se i superstiti aventi diritto sono il coniuge ed i figli, l'indennità è versata al coniuge. Nel caso di soli figli, l'indennità è versata direttamente agli aventi diritto o a chi esercita la patria potestà.

3) In mancanza del coniuge e dei figli, l'indennità è versata ai genitori o, in mancanza di essi, ai fratelli ed alle sorelle.

ARTICOLO 13

Riliquidazione della pensione

Qualora dopo la liquidazione della pensione sia chiesto il riconoscimento di periodi contributivi di cui al successivo articolo 16 o siano versati, a favore dell'iscritto, contributi concernenti periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, la pensione stessa – **a domanda dell'interessato** - è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria.

ARTICOLO 14

Supplemento di pensione - Liquidazione, misura e decorrenza

1) I contributi versati o accreditati dopo la decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, ad un supplemento di pensione, purché sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo.

2) La liquidazione del supplemento di pensione non può essere chiesta prima che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. In deroga, il primo supplemento può essere liquidato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La misura dei supplementi è determinata con i criteri di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

3) I supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

4) Se la pensione in atto risulta maggiorata di una integrazione per portarla al trattamento minimo di cui al quarto comma del precedente articolo 7, l'integrazione stessa è diminuita di un importo pari a quello spettante a titolo di supplemento e cessa di essere corrisposta qualora la pensione, aumentata dei supplementi, superi il minimo predetto.

ARTICOLO 15

Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo

1) Le pensioni di vecchiaia sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente nella loro interezza.

2) Le pensioni di anzianità, liquidate con meno di 40 anni di contribuzione, sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo fino al limite massimo di euro 20.000. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.

3) Il limite di euro 20.000, di cui ai commi 2 e 5, riferito al 1° gennaio 2009, è rivalutato ogni anno secondo i coefficienti Istat.

4) Le pensioni di anzianità sono equiparate, agli effetti del cumulo, alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l'età prevista per le pensioni di vecchiaia ovvero quando sono state liquidate con

almeno 40 anni di contribuzione.

5) La pensione di invalidità di cui all'art.8 è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo e dipendente non giornalistico fino al limite massimo di 20.000 euro. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.

6) I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle relative prestazioni.

7) Ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dell'art.37 della legge 416/81 e successive integrazioni e modificazioni, agli effetti del cumulo si applicano le disposizioni contenute nel precedente comma 2 .

8) Nei casi di cumulo con redditi di lavoro autonomo, i pensionati sono tenuti a produrre all'Istituto una dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini Irpef. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, i pensionati devono produrre all'Istituto la certificazione del datore di lavoro attestante la retribuzione corrisposta.

9) Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente o autonomo la trattenuta è effettuata dall'Istituto.

10) Ai titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione di cui al comma 8 si applicano le sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n.662.

11) Le disposizioni contenute nei commi 2,3,5, del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

ARTICOLO 16

Contributi figurativi

1) Sono considerati coperti da contributi a favore dell'iscritto i periodi di disoccupazione, di cassa integrazione, di tubercolosi indennizzati dall'Istituto; i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e per malattia; i periodi di servizio militare obbligatorio o equiparati, nonché tutti gli altri periodi previsti da norme di legge.

2) I relativi contributi sono accreditati secondo le modalità e i criteri in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. In ogni caso, non sono accreditabili contributi figurativi oltre le cinque annualità, ad eccezione di quelli relativi al servizio militare obbligatorio od equiparati e alla maternità.

3) La media retributiva da prendere a base per l'accredito della predetta contribuzione figurativa non può essere superiore alla retribuzione prevista dal Contratto Nazionale di lavoro giornalistico per la

qualifica di redattore capo, con l'aggiunta delle maggiorazioni per scatti biennali.

ARTICOLO 17

Prosecuzione volontaria del versamento dei contributi

1) In caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, il giornalista iscritto all'Istituto ha facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi di legge e contrattuali previsti dal presente regolamento e dal contratto nazionale giornalistico finché conservi l'iscrizione all'Albo dei giornalisti tenuto dall'Ordine.

2) Tale facoltà è concessa, su domanda dell'interessato, purché questi possa far valere almeno 12 contributi mensili obbligatori nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno 60 contributi obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento.

3) L'iscritto che si avvale di tale facoltà deve corrispondere i contributi di legge e contrattuali ridotti del 15 per cento, anche per la quota a carico del datore di lavoro.

4) Il contributo viene determinato a scelta dell'interessato sulla base:

- a) della retribuzione media annua più favorevole determinata ai sensi del precedente art. 6;
- b) della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno precedente la presentazione della domanda. Qualora la retribuzione media di cui al punto a) sia inferiore alla retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno precedente la presentazione della domanda, il contributo viene determinato sulla base della predetta retribuzione minima;
- c) di una retribuzione, a scelta dell'iscritto, compresa tra il valore medio di cui alla lettera a) ed il valore minimo di cui alla lettera b).

5) I contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono annualmente rivalutati in base alla variazione del numero indice risultante dal rapporto fra i minimi contrattuali del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti. La contribuzione volontaria potrà essere rideterminata dall'iscritto all'inizio di ogni anno solare.

6) L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria della assicurazione, ove interrompa il versamento mensile dei contributi, può riprenderlo entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di versamento dell'ultimo contributo. Il contributo versato dopo il predetto termine andrà a copertura del mese in cui è stato effettuato il versamento.

7) Per i contributi volontari versati dopo il trentesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento è dovuto un interesse di mora pari alla misura della somma aggiuntiva prevista a carico dei datori di lavoro in caso di ritardato versamento dei contributi assicurativi.

- 8) Non possono avvalersi della prosecuzione volontaria gli iscritti che sono contemporaneamente soggetti, in conseguenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, all'iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria.
- 9) Non sono ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data di conseguimento del diritto alla pensione.
- 10) **l'iscritto - in alternativa alla facoltà di riscatto - è ammesso a domanda al versamento volontario della contribuzione nei casi previsti dagli articoli 5, 7 ed 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e nei casi di integrazione della contribuzione figurativa previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.**

ARTICOLO 18

Pensione supplementare

- 1) L'iscritto cui sia stato liquidato un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive, o in favore del quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione detto trattamento, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare qualora i contributi accreditati all'Istituto non siano sufficienti per il conseguimento del diritto a pensione autonoma.
- 2) Il conseguimento del diritto a pensione supplementare è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro e alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita dal primo comma del precedente art. 4 o sia riconosciuto invalido ai sensi del precedente art. 8.
- 3) La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con i criteri di cui ai precedenti articoli 6 e 7.
- 4) I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto a successivi supplementi, secondo quanto disposto dal precedente articolo 14.
- 5) La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono reversibili in caso di morte del pensionato secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
- 6) Nel caso in cui la pensione supplementare non sia stata già liquidata all'iscritto, i contributi accreditati all'Istituto danno diritto, a favore dei superstiti, a domanda, ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi secondo le norme del presente Regolamento.

ARTICOLO 19

Costituzione della rendita vitalizia

- 1) Il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all'Istituto di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al giornalista in relazione ai contributi omessi.
- 2) La riserva matematica relativa alla rendita predetta è calcolata in base alle tariffe vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, approvate in applicazione dell'art. 13 della Legge 12 agosto 1962 n. 1338, e dà luogo all'accREDITAMENTO in favore dell'interessato dei contributi omessi.

- 3) La rendita integra, con effetto immediato, la pensione eventualmente in essere.
- 4) Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà di cui al presente articolo su esibizione di documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al giornalista interessato.
- 5) Il giornalista, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, può sostituirsi al datore di lavoro, a condizione che fornisca la prova del rapporto di lavoro, della sua durata e della retribuzione percepita, come indicato nel comma precedente.

ARTICOLO 20

Riscatto del corso legale di laurea

- 1) I periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono riscattabili, sempre che non risultino già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi previdenziali obbligatori. **Sono ammessi al riscatto, con le medesime modalità, i periodi di praticantato riconosciuti dall'Ordine dei giornalisti non coperti da alcuna forma di assicurazione sociale.**
- 2) Analogamente sono riscattabili i periodi di lavoro professionale prestato all'estero non coperti da forme di assicurazione sociale riconosciute dalla legislazione italiana.

ARTICOLO 21

Riconoscimento dei periodi precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria – Condizioni

- 1) Gli iscritti che possono far valere almeno dieci anni di contributi effettivamente versati all'Istituto su retribuzioni non inferiori a quella contrattualmente prevista per la qualifica di redattore, possono chiedere ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della misura della pensione stessa, il riconoscimento dei periodi precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria, nella assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive, esclusive o esonerative di essa, che non abbiano dato luogo a pensione anche se supplementare. Ai fini del requisito contributivo decennale sono utili anche i contributi accreditati per disoccupazione, cassa integrazione e in forza della Legge n. 300/70, se riferiti a retribuzioni non inferiori a quella contrattualmente prevista per la qualifica di redattore.
- 2) A tal fine gli interessati devono presentare domanda entro cinque anni dalla data di conseguimento del requisito contributivo previsto dal precedente comma.
- 3) Il riconoscimento è subordinato al versamento, da parte dell'iscritto, di un importo pari alla riserva matematica della quota di pensione riconosciuta dall'Istituto in relazione al periodo considerato, calcolato in base alle tariffe di cui al 2 comma del precedente articolo 19, ridotte del 20 per cento.
- 4) Per i periodi di attività giornalistica a tempo pieno, accertata dal Consiglio di amministrazione in base a documenti di data certa e dichiarazioni giurate dai quali possa desumersi l'effettiva esistenza e

la durata del rapporto di lavoro, la riduzione è del 50 per cento; la stessa riduzione si applica per i periodi coincidenti con l'iscrizione nel Registro dei praticanti tenuto dall'Ordine dei giornalisti.

5) La quota di pensione liquidata in base ai suddetti riconoscimenti è decurtata di un importo pari alla pensione o alla quota di pensione cui l'iscritto abbia diritto da parte di altri enti previdenziali per effetto della contribuzione relativa allo stesso periodo riconosciuto utile presso l'Istituto.

6) Gli iscritti che abbiano esercitato a tempo pieno attività giornalistica in forma subordinata in periodi precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto che si trovino privi di copertura assicurativa non più recuperabile per intervenuta prescrizione, qualora abbiano chiesto di avvalersi della facoltà di riscatto prevista dal presente articolo, possono chiedere di trasformare detta richiesta in costituzione di rendita vitalizia reversibile.

SEZIONE SECONDA

DEL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE

ARTICOLO 22

Maturazione del diritto e durata del trattamento di disoccupazione ordinario

1) L'indennità di disoccupazione si consegue allorché, alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro, il giornalista risulti iscritto all'Istituto da un biennio e risultino accreditati in suo favore almeno tre contributi obbligatori mensili per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità di disoccupazione i giornalisti che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale fatti salvi i seguenti casi:

- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
- risoluzione consensuale intervenuta in sede di conciliazione presso la DTL con esito positivo nell'ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7 della L. 604/1966 così come modificato dal comma 40 dell'art. 1 della L. 92/2012);

2) Con almeno tre contributi mensili ma non più di undici al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'iscritto ha diritto a percepire un'indennità di disoccupazione pari ai giorni di effettiva durata del rapporto stesso.

3) Allorché l'iscritto risulti titolare – nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro – di dodici contributi obbligatori mensili per l'assicurazione contro la disoccupazione, avrà diritto a percepire un'indennità di disoccupazione pari ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro, con un massimo di giorni indennizzabili pari a 360.

4) La contribuzione figurativa è rapportata ai giorni di effettivo godimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

5) Agli assicurati che risultino iscritti all'Istituto alla data del 31 dicembre 2005, non trova applicazione, ai fini del conseguimento del diritto all'indennità di disoccupazione, il biennio di iscrizione all'INPGI.

ARTICOLO 23

Maturazione del diritto e durata del sussidio straordinario di disoccupazione

L'iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 22, comma 3, avrà inoltre diritto, permanendo lo stato di disoccupazione e con effetto dal primo giorno successivo alla cessazione della corresponsione dell'indennità ordinaria, ad un sussidio straordinario per una durata massima di 360 giorni. La concessione del sussidio straordinario non dà diritto all'accredito di contributi figurativi.

ARTICOLO 24

Misura giornaliera dell'indennità - Adeguamenti - Sospensione

1) La misura giornaliera dell'indennità di disoccupazione, **per i primi 180 giorni**, è pari ad un trentesimo del 60 per cento della retribuzione media contributiva relativa alle ultime dodici mensilità di contribuzione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore ai dodici mesi, la retribuzione media da prendere a base di computo è quella relativa al minor numero di mensilità coperte da contribuzione. **A decorrere dal 181° giorno, l'indennità giornaliera è progressivamente ridotta del 5 per cento ogni 30 giorni, fino ad una riduzione massima del 50 per cento, come riportato nella tabella sottostante:**

Periodo		Percentuale di riduzione dell'indennità giornaliera
DAL	AL	
1° giorno	180° giorno	---
181° giorno	210° giorno	5 %
211° giorno	240° giorno	10 %
241° giorno	270° giorno	15 %
271° giorno	300° giorno	20 %
301° giorno	330° giorno	25 %
331° giorno	360° giorno	30 %
361° giorno	390° giorno	35 %
391° giorno	420° giorno	40 %
421° giorno	450° giorno	45 %
451° giorno	720° giorno	50 %

- 2) La retribuzione media presa a riferimento per determinare la misura dell'indennità non può comunque superare lo stipendio mensile minimo, maggiorato dell'indennità di contingenza, previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore ordinario.
- 3) Con effetto dal 1° gennaio di ogni anno l'indennità di disoccupazione è adeguata in misura pari alla variazione percentuale della retribuzione minima del redattore ordinario verificatasi nell'anno precedente.
- 4) In caso di rioccupazione per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di disoccupazione viene sospeso per riprendere successivamente e fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile. Ove il periodo di rioccupazione sia superiore a 6 mesi il trattamento viene a cessare e l'interessato potrà avanzare nuova domanda a condizione che sussistano i requisiti di cui al precedente art. 22.
- 5) Il 50% del reddito da lavoro autonomo è cumulabile e compatibile con l'indennità di disoccupazione fino al limite di un terzo dell'indennità stessa.
- 6) Se il reddito da lavoro autonomo dovesse superare tale tetto l'Istituto provvederà a trattenere dall'indennità di disoccupazione l'intero ammontare della somma eccedente.

ARTICOLO 25

Domanda - Allegati - Decorrenza indennità

- 1) Per fruire del trattamento di disoccupazione, l'iscritto deve presentare domanda all'Istituto tramite il Fiduciario del locale Ufficio di corrispondenza, che attesterà lo stato di disoccupazione del richiedente per mancanza di lavoro.
- 2) Alla domanda deve essere allegata certificazione del datore di lavoro circa l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi, oppure le ultime dodici buste paga, nonché la documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro oppure, se ne fosse comprovata l'oggettiva impossibilità, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi della risoluzione del rapporto di lavoro.
- 3) La corresponsione dell'indennità decorre dal primo giorno di disoccupazione, se la domanda è presentata entro il sessantesimo giorno dalla data predetta. In ogni altro caso l'indennità decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e viene corrisposta per il rimanente periodo di disoccupazione secondo le modalità previste dall'art. 22.
- 4) L'iscritto deve confermare, mensilmente, con dichiarazione scritta la continuità dello stato di disoccupazione al fine di poter valutare il diritto e la misura dell'indennità.
- 5) La mancata presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma, entro il 3° mese successivo alla mensilità indennizzabile, comporta la perdita del diritto all'indennizzo rispetto a tale mensilità.

SEZIONE TERZA

TRATTAMENTO IN CASO DI TUBERCOLOSI

ARTICOLO 26

Prestazioni economiche

1) All'iscritto affetto da tubercolosi ed ai familiari a carico sono corrisposte le prestazioni economiche dell'assicurazione contro la tubercolosi, con i criteri e nelle misure previste dalle disposizioni vigenti in materia nell'assicurazione generale obbligatoria.

ARTICOLO 27

Assegni per il nucleo familiare

1) Agli iscritti che fruiscono di prestazioni economiche periodiche sono corrisposti assegni per il nucleo familiare nella misura e con le modalità previste nell'assicurazione generale obbligatoria.

ARTICOLO 28

Pensione non contributiva - Requisiti per l'ammissione al beneficio - Decorrenza

- 1) I giornalisti dipendenti iscritti possono conseguire, a domanda, una pensione non contributiva, non reversibile, purché conservino l'iscrizione all'Ordine professionale e risultino avere accreditato almeno un anno di contribuzione effettiva e non abbiano diritto a pensione.
- 2) Il giornalista deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età ovvero risultare totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica; non deve disporre, unitamente all'eventuale coniuge convivente, di redditi imponibili ai fini IRPEF complessivamente superiori al limite massimo di euro 5.775 annui.
- 3) L'accertamento dei redditi è effettuato secondo le norme ed i criteri vigenti in materia di assegno per il nucleo familiare.
- 4) Possono conseguire altresì una pensione non contributiva il coniuge superstite e, in mancanza del coniuge, gli orfani del giornalista che non abbiano diritto a pensione e che alla data della domanda non dispongano di redditi di qualsiasi natura complessivamente superiori al limite massimo di euro 4.870 annui. I figli devono essere minorenni o inabili totalmente e permanentemente al lavoro o devono seguire regolare corsi di studi ai sensi del precedente art. 9.
- 5) Non ha diritto alla pensione non contributiva il coniuge superstite passato a nuove nozze.

6) La pensione non contributiva decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è revocata nel caso di cessazione dei presupposti e delle condizioni previsti nei commi precedenti.

7) L'accertamento delle condizioni per la concessione e la revoca delle pensioni non contributive è demandata al Consiglio di Amministrazione.

8) La misura della pensione non contributiva, nel caso di completa insussistenza di redditi secondo i criteri previsti in materia di assegno per il nucleo familiare, è di euro 5.775 annui per il giornalista e di euro 4.870 annui per il nucleo superstite.

9) Gli aventi diritto che risultino in possesso di redditi, hanno titolo alla pensione non contributiva ridotta di un importo corrispondente all'ammontare delle rendite percepite. Le pensioni non contributive e il limite di reddito previste dai commi precedenti – **valori riferiti all'anno 1995** - sono rivalutati ogni anno nella stessa misura e con criteri previsti per le pensioni di vecchiaia erogate dall'Istituto.

CAPO QUARTO

DELLE PRESTAZIONI FACOLTATIVE

ARTICOLO 29

Assegno di superinvalidità e Ricovero di anziani e invalidi in case di riposo

1) L'Istituto, in relazione ai mezzi finanziari disponibili, può provvedere alla concessione delle seguenti prestazioni:

a) un assegno di superinvalidità, rivedibile di anno in anno, a favore dei **giornalisti titolari di pensione diretta** ai quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, purché **abbiano una posizione assicurativa presso l'Istituto di almeno 20 anni e non risultino in possesso di redditi personali assoggettabili ad Irpef superiori al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento**. L'assegno annuo è pari al 20 per cento della retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno immediatamente precedente ed è corrisposto in 12 mensilità. Ai pensionati ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, affetti da infermità irreversibile, l'assegno è prorogato automaticamente;

b) **il ricovero di anziani ed invalidi in case di riposo gestite dall'Istituto o convenzionate**. Può essere ammesso al soggiorno in case di riposo il giornalista che sia titolare di **pensione diretta**, purché abbia una **posizione assicurativa presso l'Istituto di almeno 20 anni e non risultino in possesso di redditi personali assoggettabili ad Irpef superiori al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento**;

2) Le disposizioni che regolano l'ammissione nelle case di riposo, la permanenza, le dimissioni, la misura del contributo a carico dell'assistito, sono approvate dal Consiglio di amministrazione.

3) Il beneficio del soggiorno in case di riposo non è compatibile con l'assegno di superinvalidità di cui al precedente comma 1, lettera A.

ARTICOLO 30

Sussidi

1) Possono essere concessi sussidi agli iscritti, attivi e pensionati, e ai loro familiari, nel caso di comprovata ed eccezionale esigenza, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 31

Prestiti

1) Possono essere concessi prestiti agli iscritti, attivi e pensionati, e ai superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità.

2) Le condizioni, le modalità e i criteri per le relative concessioni sono disciplinate da apposito regolamento.

ARTICOLO 32

Mutui ipotecari

1) Possono essere concessi mutui agli iscritti, attivi e pensionati, per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di case di abitazione, purché l'operazione sia garantita da ipoteca di primo grado a favore dell'Istituto.

2) Le condizioni, le modalità e i criteri per le relative concessioni sono disciplinate da apposito regolamento.

ARTICOLO 33

Borse di studio

1) Possono essere concesse borse di studio a figli ed orfani degli iscritti, attivi e pensionati, per corsi di studio di scuola media o universitaria, di specializzazione post universitaria, e di formazione giornalistica, per ogni anno scolastico.

2) Il Consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni, le modalità e i criteri per le relative concessioni.

ARTICOLO 34

Rinvio

1) Per quanto attiene al regime contributivo obbligatorio per i giornalisti iscritti all'Istituto si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

2) Possono inoltre essere stabiliti, mediante contratto nazionale di lavoro giornalistico, contributi

integrativi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti.

CAPO QUINTO

DEI RICORSI

ARTICOLO 35

Competenza a decidere i ricorsi amministrativi o di carattere sanitario

- 1) Le controversie di carattere amministrativo riguardanti i contributi e le prestazioni obbligatorie previste dal presente Regolamento sono decise, in via amministrativa, dal Consiglio di amministrazione, su ricorso dell'interessato da presentarsi entro i trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
- 2) La conseguente decisione è pronunciata entro sessanta giorni successivi alla data del ricorso.
- 3) Le controversie di carattere sanitario sono decise da un Collegio arbitrale composto di tre medici, uno dei quali nominato dall'Istituto, uno dall'interessato ed il terzo di comune accordo o, nel caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.
- 4) Le spese per il terzo perito sono per metà a carico del ricorrente e per metà a carico dell'Istituto.

Fine modulo

TABELLA A)

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

A) Potranno accedere alla **pensione di vecchiaia** con i requisiti ordinari (Uomini con 65 anni di età e donne con 62 anni di età) previsti dalla normativa previgente la data di approvazione del presente Regolamento ed alla **pensione di anzianità** con 62 anni di età e 35 anni di contribuzione, i giornalisti appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante:

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)
Giornalisti per i quali alla data di entrata in vigore della riforma risultino già perfezionati i requisiti di età e contributivi per il diritto autonomo alla pensione di vecchiaia o di anzianità	I requisiti d'età e contributivi sono quelli previsti per la pensione di vecchiaia ed anzianità ordinaria senza abbattimenti permanenti.
Giornalisti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione	- Autorizzazione antecedente alla data di approvazione del Regolamento; - Non rioccupati con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione al versamento volontario; - Decorrenza della pensione entro 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.
Giornalisti collocati in mobilità ex lege n. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi ex lege 416/81 e successive modificazioni e integrazioni.	- Accordi sindacali stipulati anteriormente alla data di approvazione del Regolamento; - Perfezionamento requisiti età e contributi entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o di cigs/solidarietà o comunque entro i 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.
Giornalisti disoccupati e/o inoccupati alla data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del CdA INPGI	- Non rioccupati con rapporti di lavoro subordinato; - Perfezionamento requisiti età e contributi entro il periodo di fruizione dell'indennità di disoccupazione o comunque entro i 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.
Giornalisti il cui rapporto di lavoro si risolva: -in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; -in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (FNSI o Associazioni stampa).	- Accordi stipulati anteriormente alla data di approvazione del Regolamento; - Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro; - Decorrenza della pensione entro 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.
Giornalisti che alla data di approvazione del Regolamento risultano essere in congedo per assistere familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151	- In congedo straordinario alla data di approvazione del Regolamento; - Perfezionamento dei requisiti e pensionamento entro il periodo del congedo e comunque non oltre i 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.

B) Potranno accedere alla **pensione di anzianità con i requisiti ridotti** (almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi) previsti dalla normativa previgente la data di approvazione del Regolamento, con l'applicazione degli abbattimenti percentuali permanenti legati al periodo di anticipazione, i giornalisti appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante:

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)
Giornalisti che, alla data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione, risultino cessati dal rapporto di lavoro	- Non risultino rioccupati con rapporto di lavoro subordinato dopo la data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione; - Perfezionino il diritto a pensione entro 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento;
Giornalisti il cui rapporto di lavoro si risolva: -in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; -in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (FNSI o Associazioni stampa).	- Accordi stipulati anteriormente alla data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione e trasmessi all'Inpgi entro e non oltre il 01/09/2015; - Decorrenza della pensione entro 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento;
Giornalisti collocati in mobilità ex lege n. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi ex lege 416/81 e successive modificazioni e integrazioni.	- Accordi sindacali stipulati anteriormente alla data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione e trasmessi all'Inpgi entro e non oltre il 01/09/2015; - Perfezionamento requisiti età e contributi entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o di cigs/solidarietà e comunque entro i 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.

C) Le **donne** appartenenti alla categoria indicata nella tabella sottostante potranno accedere alla **pensione di vecchiaia con i requisiti ridotti** (almeno 60 anni di età e 20 anni di contributi) previsti dalla normativa previgente la data di approvazione del Regolamento, con applicazione degli abbattimenti percentuali permanenti legati al periodo di anticipazione (non applicati nei casi di autorizzazione al versamento volontario entro il 30/06/2012):

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)
Giornaliste che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro siano state ammesse alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro la data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del CdA dell'INPGI	- Non risultino rioccupate con rapporto di lavoro subordinato dopo l'ammissione al versamento volontario; - Perfezionino il diritto a pensione entro il 31/12/2021 dalla data di approvazione del Regolamento;